Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI CORRIDO

STATUTO

Delibera n. 20 del 30/9/1994.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 — Principi fondamentali

1. Il comune di Corrido è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione.
2. L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli Istituti di cui al presente statuto.

Art. 2 — Finalità

1. Il Comune rappresenta la comunità locale, promuove lo sviluppo ed il progresso civile e sociale ed economico ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Obiettivi preminenti del Comune sono: la tutela dei di ritti dei cittadini e dell'interesse della collettività locale.
3. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.

Art. 3 — Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla realizzazione degli obiettivi Contenuti ,nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione tra le diverse sfere di autonomia.
3. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle strutture e infrastrutture sociali.

Art. 4 — Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Corrido è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori delle frazioni di Vesetto, Biccagno, Cancellino e Molzano.

Capoluogo e sede degli Uffici Comunali è Vesetto.

2. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale deve essere proposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

Art. 5 — Albo Pretorio

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici salvo i casi previsti dalla Legge.
2. L'Ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
   La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
4. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 3° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 6 — Stemma e Gonfalone

Segni distintivi del Comune sono lo stemma ed il gonfalone che nei modi di Legge, possono essere esibite nelle cerimonie ufficiali o pubbliche ricorrenze.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 7— Gli organi di governo politico-istituzionale

1. Sono organi di governo politico-istituzionale:
- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- il Sindaco.

Art. 8 — Durata in carica

1. L'elezione dei Consigli Comunali, la loro durata in carica e il numero dei Consiglieri, sono stabiliti dalla Legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9 — Il Consigliere Comunale

1. I Consiglieri Comunali, lì cui posizione giuridica e lo status, sono regolati dalla Legge, rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a noi di legge, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità degli stessi, quando sussista alcuna delle cause previste dalle disposizioni vigenti in materia, provvedendo alle sostituzioni.
   L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti, comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione e l'avvio del procedimento per la decadenza degli in compatibili.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presenta te per iscritto al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
   Se il Sindaco non provvede, il dimissionario, nei modi di legge, può chiedere l'intervento sostitutivo del Prefetto ai sensi del 4° comma dell'art. 36 Legge 142/90; queste ultime sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto del Consiglio.
4. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti dal più anziano di età.
5. **Nella prima seduta del consiglio, che deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve essere tenuta entro dieci giorni dalla convocazione, il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice-sindaco dallo stesso nominato, e la proposta degli indirizzi generali di governo per il quadriennio successi vo, che vengono approvati con voto palese a maggioranza assoluta.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 10 — I diritti e i doveri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, tutte le notizie e le informazioni in possesso degli Uffici e del Comune, utili all'espletamento del proprio mandato.
   Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 è disciplinato da apposito regolamento.
3. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di iniziativa su ogni materia espressamente contemplata tra le competenze del Consiglio.
   Ha, inoltre, il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3. L'indennità spettante ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni è stabilita dalla Legge.

Art. 11 — Gruppi consiliari

I. I consiglieri eletti nella medesima lista, formano, di re gola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo di verso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunica zione al Sindaco e al Segretario Comunale,. allegando la di chiarazione di accettazione da parte del; nuovo gruppo.

3. In mancanza dell'esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del Consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Può essere costituito un solo gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti.
L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione di chi già compone tale gruppo.

5. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

Art. 12 - Capi Gruppo

1. I singoli gru devono comunicare al Sindaco ed al Segretario Comunale, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, il nome del proprio capo- gruppo, in mancanza di comunicazione formale sarà considerato tale, il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti il consigliere più anziano di età.

Art. 13 — Le competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni con formandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione. Gli atti fonda mentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio potrà esse re delegata alla medesima.
L'affidamento di proprie funzioni avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, tempi, modi e costi della gestione delegata.

Art. 14 — Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e fissa la data dell'adunanza.
2. Esso si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie si svolgono due volte all'anno: per l'approvazione del bilancio di previsione e dei conto consuntivo dell'anno precedente.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri in carica nel Comune.
4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso non inferiore a ventiquattro ore. In questo ca so, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguen. te, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida a provvedere in un termine perentorio.
6. In caso di dimissioni del sindaco, decadenza, rimozione o decesso, il consiglio comunale è convocato dal vice entro il decimo giorno feriale successivo.

Art. 15 — Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Nel con dei termini di convocazione previsti al comma precedente si esclude il calcolo del giorno iniziale e di quello finale.

Art. 16 — Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati, salvo che sia diversamente stabilito dalla Legge.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi- raggiunto il numero dei presenti di cui al prece dente comma, alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le adunanze sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti nell'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non occorrono a determinare la validità dell'adunanza:
a) coloro che escono dalla sala prima della votazione; b) gli assessori scelti fra i cittadini no facenti parte del
consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipando alla discussione, ma non hanno diritto al votò.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia ri chiesta una maggioranza qualificata.
6. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti
a) coloro che si astengono;
b) le schede bianche e quelle nulle.

Art. 17— Astensione dei consiglieri

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso il Comune, come pure quando si tratta di interesse, liti o contabilità proprie o dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse di Comune.
3. I Consiglieri obbligati ad astenersi, devono, prima dell'apertura della discussione, a pena di nullità della deliberazione, allontanarsi dall'aula Consiliare.

Art. 18 — Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio decida di procedere in seduta segreta.
2. La seduta non può mai essere pubblica q si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 19 — Delle votazioni

I. L'espressione del voto è di- norma palese e si effettua per alzata di mano. Le deliberazioni concernenti persone si adattano a scrutinio segreto effettuate per mezzo di schede e con l'ausilio di tre scrutatori che assistono il Presidente nello spoglio.
2. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti nell'Ordine del Giorno di ciascuna seduta, notificato ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione, può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere. In caso dis senso delibera il Consiglio, seduta stante, - senza discussione. La proposta è accolta se ottiene il voto favorevole di al meno tre quinti dei Consiglieri presenti.
3. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la no mina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

4. L'esame -delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'ac4uisizione dei pareri previsti dalla Legge in osservanza -di quel principio per cui l'emanazione del provvedimento deve essere subordinata alla preventiva istruttoria dei responsabili del procedimento.

Art. 20 - Commissioni

I. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata Amministrativa, può istituire nel suo seno, Commissioni Consultive Permanenti, temporanee o speciali composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la, presenza in esse, con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, la loro competenza per materia, le norme di composizione e di funzionamento.
3. Le commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economi che per l'esame di specifici argomenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.
5. Le Commissioni permanenti esaminano preventiva mente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
6. Le commissioni temporanee o speciali possono essere costituite per l'esame di materie relative a questioni di carattere generale o particolare individuate dal Consiglio Comunale con previsione di scioglimento automatico delle stesse alla presentazione della relazione conclusiva.
Su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, possono essere costituite Commissioni speciali per svolgere inchieste sull'attività Amministrativa del Comune.

Art-. 21 — Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 22 — La Giunta comunale

1. La giunta comunale, è composta dal sindaco, che la presiede, e da 2 assessori, compreso il vice- sindaco.
2. Possono essere nominati assessori- anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso di requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale nel numero massimo di i.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

4. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico- amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alla seduta del consiglio comunale senza diritto di voto.

5. Il sindaco con proprio provvedimento motivato può revocare uno o più assessori e sostituirli, dandone comunicazione al consiglio comunale.
6. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente essere nominato.

Art. 23 — Nomina e cessazione della giunta

1: Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice-sindaco.

2: Nella prima seduta del consiglio comunale

il sindaco comunica la composizione della giunta, tra cui il vice-sindaco.

3: Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al segretario comunale e sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto divenendo efficaci una volta adottata dal sindaco la relativa sostituzione.

4: Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del consiglio.

5: Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del sindaco comportano la decadenza della giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6: Il sindaco e la giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

7: La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificar la al sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

8: La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre,30 giorni dalla sua -presentazione.

9: Il sindaco e la giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

10: Il segretario comunale informa il prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 24 - Funzionamento della Giunta Comunale

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta Comunale, convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Le sedute della Giunti non sono pubbliche.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri previsti dall'art. 53 e dal l'attestazione di cui all'art. 55 della 1. 142/9 i pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibere.
5. I pareri devono essere richiesti, salvo motivati casi di urgenza prima della seduta in cui si intende approvare la relativa proposta di deliberazione.

Art. 25 — Competenza della Giunta

1. La Giunta è competente nelle materie previste dall'art.35 della 1. 142/90.
2. La Giunta, nella medesima seduta ove presenta al Consiglio Comunale il bilancio preventivo, riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività; in particola re evidenzia l'andamento dei lavori pubblici, del funziona mento dei servizi comunali e degli uffici comunali.
3. La Giunta predispone il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo entro il termine stabilito dalla legge per la loro approvazione.
4. La Giunta, contestualmente alla presentazione del Bi lancio Preventivo, propone al Consiglio Comunale la programmazione delle opere pubbliche da realizzarsi.
5. La Giunta, nell'esercizio dell'attività propositiva, predispone tutti gli atti di amministrazione previsti dall'art. 32 della 1. 142/90 al fine della loro approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 26 — Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giura mento dinnanzi al Prèfetto secondo la formula di cui all'art. il del T.U. n. 3 del 10 gennaio 1957.

Art. 27— Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governò

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, sono disciplinate dagli artt. 10 e 38 della L. n. 142/90.

Art. 28 - Il sindaco

1: Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2: Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

3: Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione.

4: Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio, e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, ed all'esecuzione degli atti.

5: Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e nel rispetto dei termini di legge il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

6: Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo quanto è stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regola menti.

7: Le dimissioni del sindaco sono presentate al vice-sindaco e comunicate dallo stesso al consiglio che viene riunito entro il decimo giorno feriale successivo.

8: Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione im mediata dalla carica del sindaco ed agli altri effetti previsti dalla legge.

Art. 29 — Delegati del sindaco

1: Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firma re gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

2: Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3: Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta che lo-ritenga opportuno.

4: Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale.

Art. 30 — Vice sindaco

1: Il vice-sindaco è scelto dal sindaco con il provvedimento di nomina degli assessori ed è delegato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2: Il sindaco può con provvedimento motivato revocare il vice-sindaco e nominarne un altro, dandone comunicazione al consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3: Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del sindaco e del vice-sindaco ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore più anziano di età.

4: Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vice-sindaco sino al le elezioni del nuovo sindaco.

5: Al sindaco, al vice-sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Art. 31 — Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

Art. 32 — Potere di stipulazione dei contratti

1. Il Sindaco stipula, in rappresentanza dell'Ente, i con tratti già conclusi.

Art. 33 — Attribuzioni del Sindaco in materie varie

1. Il Sindaco rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, le autorizzazioni e le concessioni edilizie nonché emette i provvedimenti in materia di occupazione e di urgenza, espropri, che la Legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune.

Titolo II
ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

Art. 34 — Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine di un anno dal l'emanazione dello statuto, adotta, in conformità alle norme del presente statuto appositi regolamenti rèlativi alla dotazione organica del personale e all'organizzazione degli Uffici e dei servizi.
2. L'attività funzionale dell'Ente è espletata dai seguenti soggetti:

- organi di governo politico istituzionale;
- Segretario Comunale;
- servizio.

Art. 35 — Il Segretario Comunale

I. Al Segretario Comunale competono le attribuzioni menzionate all'art. 52 ed, in mancanza di figure dirigenziali, all'art. 51 della L. 142/90.
2. Il Segretario Comunale, dirigente degli Uffici Amministrativi, è responsabile della attuazione degli obiettivi di sposti dagli organi di governo.
3. Il Segretario Comunale dirige i servizi amministrativi del Comune ed è il responsabile del buon andamento della gestione degli Uffici e del personale; a tal fine predispone con i responsabili dei servizi i tempi e le modalità di realizzazione dei programmi necessari per il raggiungimento de gli obiettivi, preventivamente stabiliti dagli organi di governo.
4. Il Segretario Comunale, per specifiche e delimitate funzioni, può delegare singole unità operative preposte ad ogni servizio.
5. Al Segretario Comunale compete l'esercizio di funzioni di direzione, d esecuzione di specifici programmi, nonché di studio, di ricerca ovvero l'espletamento di incarichi speciali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, il Segretario comunale determina pèr ciascun tipo di procedi mento relativo ad atti di competenza del Comune, l'unità organizzativa del settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il Sindaco.
8. Alfine di garantire l'imparzialità, l'efficienza e la legittimità dell'azione amministrativa, il Segretario Comunale sottoscrive tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, presiede le Commissioni di gara e di concorso, è direttamente e personalmente responsabile sulle procedure di appalto e di concorso.
9. Il Segretario Comunale adotta i seguenti atti:
a) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi eletti vi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissa ti da questi organi;
b) ordinazione dei beni e dei servizi nei limiti degli im pegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
c) liquidazione delle spese correnti regolarmente ordinate, sulla scorta di attestato di regolarità della fornitura e delle prestazioni, reso da parte dei competenti uffici e servizi;
d) cura di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
e) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli Uffici e del personale ad essi preposto;
f) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge e per regola mento;
g) se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri;
h) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
i) adotta i provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle norme previste negli accordi in materia;
I) rimborsi spesa relativi a permessi retribuiti usufrui ti dai Consiglieri Comunali per l'esercizio del loro mandato;
m) svincolo delle cauzioni;
n) liquidazione spese sostenute dall'economo comunale;
o) tutti gli atti di ordinaria e ricorrente amministrazione.
10. Nell'ipotesi che il Segretario adotti atti comunali in mancanza della sottoscrizione del Sindaco prevista al punto 2 dell'art. 28 dello Statuto, ne riferisce per iscritto alla Giunta per conoscenza nella seduta immediatamente successiva.

Art. 36 — Organizzazione degli uffici

1. L'organizzazione amministrativa è informata ai principi di funzionalità, economicità della gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità.
2. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità delle norme del presente statuto, l'organizzazione degli Uffici.
3. La struttura organizzativa dell'Ente in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale, nonché delle proprie dimensioni si articola nelle seguenti aree:
a) Amministrativa;
b) contabile;
c) tecnica.
4. I preposti agli Uffici di qualifica funzionale più elevata assumono il ruolo di responsabili del servizio di appartenenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 37— Personale

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità delle funzioni ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del per sonale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti Sindacali del proprio personale.
5. Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina dei rap porti di impiego quali risulta dall'art. 3 della 1. 93/83.

Art. 38 — Incarichi a tempo determinato e collaborazioni esterne

1. Il Comune può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, i posti previsti in organico per la qualifica dirigenziale richiedenti alta specializzazione, con decisione motivata sull'inesistenza di risorse interne.
2. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Tutte le collaborazioni esterne devono essere rese pubbliche immediatamente e congruamente motivate, in ordine alla carenza di norme interne.

Art. 39 — Responsabilità disciplinare del personale

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione di ufficio e la riammissione.
2. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco che la presiede o da un suo delegato, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste nel regolamento.

Titolo III
SERVIZI
Art. 40 — Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di azienda, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affida mento in appalto o in concessione, nonché tra la forma sin gola o quella associata mediante convenzione o unione di Comuni.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 41 — Gestione in economia

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 42 — Azienda speciale

I. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile che saranno disciplinate da apposito regola mento.

Art. 43 — Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi socia li, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e del l'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito pia no tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

Art. 44 — Il Consiglio di Amministrazione

1. 11 Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la composizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previste dal regolamento.

Art. 45 — Il Presidente

I. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 46 — Il Direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.

Art. 47 — Società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e col legamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 48 — Gestione associata dei servizi e delle funzioni

I. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni 'e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Art. 49 — Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

FORME COLLABORATIVE

Art. 50 — Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 51 — Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordina mento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 52 — Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali. La costituzione del consorzio, deve avvenire per mezzo di una convenzione tra tutti gli Enti che intendono consorziarsi.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 53 — Unione di Comuni

I. In attuazione del principio di cui al precedente art. 50 dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 54 — Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevede re le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti della Giunta, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55 — Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, alfine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. -
2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative, consentendone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire pareri su specifici problemi.

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 56 — Partecipazione nel procedimento amministrativo

1. I cittadini, singoli ed associati, ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo salvo i casi esclusi dalla Legge.
2. Il responsabile del procedimento, ha l'obbligo di comunicare nei modi di legge, l'avvio dello stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire.
3. Gli aventi diritto, entro 30 gg dalla comunicazione, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. Il responsabile dell'istruttoria, entro 60 gg dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 3, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno, e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente alla emanazione del provvedimento da adottarsi entro il termine di gg 90.
5. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute, deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto, e può essere preceduto da contradditorio orale.
6. I soggetti di cui al comma 10 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che la Legge sottrae all'accesso.

Art. 57 — Diritto di àccesso

1. Ai cittadini singoli o associati ed a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è garantito il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali. La

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

valutazione dell'esistenza della situazione giuridicamente rilevante è espletata dal Segretario Comunale.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti espressa mente previsti dalla Legge.
3. Alfine di non intralciare l'attività Amministrativa del l'Ente, il diritto di accesso può essere differito dal funziona rio preposto entro il termine massimo di giorni 15.
4. Responsabile di ogni adempimento procedimentale è l'unità organizzativa all'uopo individuata dal funzionario preposto.
5. Il rilascio di copie degli atti e documenti, è subordinato al pagamento dei relativi costi.
6. L'esercizio del diritto di accesso è consentito al fine del buon andamento dell'attività Amministrativa, nei modi indicati dagli organi competenti.
7. 'Al Consigliere comunale è riconosciuto pieno diritto di accesso salvo i limiti di cui al 2° comma del presente arti colo

Art. 58 — Istanze — Petizioni — Proposte

1. I cittadini del Comune e degli Enti aventi sede nel territorio comunale possono rivolgere, su specifici aspetti del l'attività dell'Amministrazione, istanze, proposte e peti zioni.
2. La risposta alle istanze, proposte e petizioni, viene fornita entro il termine di 30 gg, rispettivamente dagli organi e dai servizi competenti in materia.
3. Il Consiglio Comunale è competente in materia quando sono presentate da un numero minimo di 100 elettori.

Art. 59 — Rinvio

1. Per le materie non disciplinate negli artt. 56, 57, 58 si rinvia ad apposito regolamento.

Art. 60 - Referendum

1. Possono essere effettuati referendum consultivi nelle materie di esclusiva competenza comunale, al fine di solle citare manifestazioni di volontà di supporto all'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincola te da leggi statali o regionali, su materie che, sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 20% del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta 'dei Consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio Comunale fissa con apposito regolamento, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accogli- mento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Il referendum non può essere svolto in concomitanza di altre consultazioni. -

Art. 61 — Effetti del referendum

1. Entro 60 gg dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti at ti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DIFENSORE CIVICO.

Art. 62 - Nomina'

1. Il difensore civico può essere nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere, rieletto una sola volta.

Art. 63 — Incompatibilità e decadenza

1. Non può essere nominato difensore civico chi si trova in condizioni di ,ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. Il difensore civico decade per l stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su pro posta di uno dei Consiglieri Comunale.

Art. 64 — Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale.
2. Il difensore civico può intervenire su, richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi,, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare
che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro i periodi, temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e el carenze riscontrate.
6. Tutti i responsabili del servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore Civico.

Art. 65 — Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministra tiva.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

Art. 66 — Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori comunali, oltre all'eventuale e documentato rimborso spese.

Titolo III
FUNZIONE NORMATIVA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.. 67— Finanza e Contabilità

I. L'ordinamento della Finanza e Contabilità del Comune, è riservata alla legge ed è disciplinato in conformità ad esse dai regolamenti.

Art. 68 — Responsabilità

I. La responsabilità dei dipendenti, funzionari, dirigenti ed. amministratori nei confronti del Comune e dei terzi, è disciplinata dalla legge e dai regolamenti.

Art. 69 — Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 70 — Disposizioni finali e transitorie

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive nonché l'abrogazione totale o parziale dello statuto, da deli berarsi ai sensi del 3° comma dell'art. 4 della Legge n. 142/ 90, possono essere adottate purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dall'approvazione di un nuovo statuto esecutivo.